



# CITTÀ DI SESTO CALENDE

PROVINCIA DI VARESE  
SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI

## MODALITÀ ORGANIZZATIVE E ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE “BORSE ALIMENTARI”

- **Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 28/02/2012**

### 1. Oggetto

Il Servizio di distribuzione “borse alimentari” consiste nella fornitura mensile di generi alimentari di prima necessità e prodotti per l'igiene personale ed è rivolto alle fasce più deboli della popolazione, al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale.

### 2. Organizzazione del servizio

Il servizio è coordinato dal Comune di Sesto Calende con procedure affidate al personale dell'ufficio servizi sociali-educativi e la collaborazione nella fase operativa dell'Associazione Conferenza di San Vincenzo di Sesto Calende.

### 3. Destinatari

Sono destinatari potenziali degli interventi del servizio di distribuzione delle “borse alimentari” le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso agli interventi economici, come di seguito disciplinati:

- **per i cittadini ultra 70enni:** residenza nel Comune di Sesto Calende;
- **per i cittadini portatori di handicap certificati:** residenza nel Comune di Sesto Calende;
- **per i Cittadini italiani e comunitari:** residenza nel Comune di Sesto Calende da almeno un anno per almeno un componente del nucleo familiare;
- **per i Cittadini extra comunitari:** residenza nel Comune di Sesto Calende da almeno un anno e possesso del permesso di soggiorno;

I suddetti soggetti devono trovarsi in una condizione di bisogno assistenziale derivante da una situazione economica rientrante nei livelli definiti in applicazione dei criteri di seguito stabiliti.

### 4. Modalità di accesso al servizio

- Per accedere al servizio è indispensabile un colloquio preliminare con l'assistente sociale e la presentazione di specifica domanda, utilizzando l'apposita modulistica, all'ufficio Servizi Sociali-Educativi che fornisce ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre. Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione

economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del suo nucleo familiare. L'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza e il recupero dei benefici indebitamente percepiti.

- Alla domanda di accesso al servizio di contributo economico si dovrà allegare la seguente documentazione relativa a tutto il nucleo familiare:
- a) Dichiarazione sostitutiva unica Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità e relativa ai redditi dell'anno solare precedente – se possibile. Se non viene presentata dichiarazione ISEE contenente i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente il richiedente dovrà presentare una dichiarazione aggiornata **non appena disponibile**, pena la decadenza e il recupero dei benefici indebitamente percepiti.
  - b) **eventuale** autocertificazione di modifica sostanziale del reddito, adeguatamente documentata, a seguito dell'evento che un componente del nucleo familiare sia rimasto senza reddito (quale reddito principale del nucleo familiare) o abbia subito una drastica diminuzione dell'orario di lavoro nell'arco dell'anno, a seguito di eventi quali:
    - licenziamento (senza percepimento di Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, né indennità di disoccupazione);
    - interruzione, riduzione o mancato rinnovo di contratti a progetto, contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative (senza percepimento di indennità di disoccupazione);Nelle suddette casistiche è previsto un abbattimento del 30% dell'indice ISEE (abbattimento del 50% nel caso di nuclei mono genitoriali con minori/soggetti disabili/anziani);
  - c) permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari;
  - d) copia del libretto di circolazione dell'autovettura intestate al nucleo familiare;
  - e) copia della ricevuta dell'eventuale canone di affitto o della rata di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione;
  - f) copia dell'eventuale certificazione di invalidità;

Ove previsto dalla legge verranno accettate, in fase istruttoria, le autocertificazioni in luogo dei documenti originali.

## 5. Soggetti esclusi

Non possono beneficiare del servizio di distribuzione "borse alimentari" ivi disciplinato:

- a) Coloro che hanno usufruito di contributi economici comunali (sia contributi ordinari che straordinari) per oltre 2 volte nel corso di 5 anni (richiedente e nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico). Tale limite non opera nei confronti di anziani ultra 70enni e di soggetti portatori di handicap in possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 e s.m.i., in carico ai servizi sociali.
- b) Coloro che hanno debiti di qualsiasi natura con l'Amministrazione Comunale, sia diretti che indiretti, che non intendano saldare il debito nei tempi stabiliti dal competente servizio.
- c) Coloro che, pur avendone capacità e possibilità accertate dai Servizi Sociali, hanno rifiutato almeno 2 proposte lavorative e/o proposte di progetti di utilità sociale da parte dei servizi sociali comunali, senza fondati motivi documentabili e che rifiutano percorsi di formazione e qualificazione professionale.
- d) Le persone disoccupate i cui problemi risultano legati esclusivamente alla non volontà di reperire soluzioni lavorative.

- e) Coloro che non hanno restituito al Comune i contributi economici indebitamente percepiti e coloro che hanno impiegato i contributi economici concessi per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento di concessione del beneficio.
- f) Coloro che pur dichiarando gravi difficoltà economiche, conducono un tenore di vita incompatibile con quanto dichiarato e documentato.
- g) Coloro che presentino C.E.E.E. pari a zero.

#### 6. Modalità di attribuzione della “borsa alimentare”

L'attribuzione della “borsa alimentare” viene concessa tenendo conto della Condizione Economica Equivalente Effettiva (C.E.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, che è data dalla somma dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e dalla Disponibilità Economica Equivalente Aggiuntiva (D.E.E.A.).

La D.E.E.A. è data dal rapporto tra la Disponibilità Economica Aggiuntiva (D.E.A.) e la scala di equivalenza di cui all'art. 9 del regolamento I.S.E.E. approvato dal C.C. con atto n. 5 dell'11.02.2002.

La D.E.A. è data dalla somma (K) di tutti gli eventuali contributi ed indennità di qualsiasi tipo percepiti dal nucleo del richiedente (e non calcolati ai fini I.S.E.E.) e di ulteriori proventi (U) di qualsiasi natura, anch'essi non considerati in sede di calcolo dell'I.S.E.E.

Hanno diritto all'attribuzione della “borsa alimentare” i richiedenti con una **C.E.E.E. inferiore a € 6.000,00** secondo gli importi di seguito indicati:

n° componenti nucleo familiare	Importo borsa alimentare
1 – 2	€ 70,00
3 – 4	€ 100,00+
+ 4	€ 130,00

L'erogazione del servizio avviene mensilmente secondo una graduatoria aggiornata trimestralmente che tiene conto della C.E.E.E. dei richiedenti che hanno presentato domanda. **La domanda ha durata corrispondente al periodo di validità della dichiarazione ISEE.**

Al fine di ampliare i soggetti beneficiari e permettere una turnazione degli stessi sono momentaneamente sospesi dall'erogazione del servizio coloro che hanno ricevuto la borsa alimentare nel trimestre precedente, ad eccezione di soggetti che, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, si trovano in situazioni ritenute particolarmente disagiate e a rischio di emarginazione sociale.

Il numero delle borse alimentari mensilmente erogabile secondo la graduatoria viene determinato a inizio anno dal Responsabile di Servizio competente, in riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti.

#### 7. Erogazione “borsa alimentare” straordinaria ed esonero pagamento mensa scolastica: deroghe

In deroga alle modalità di erogazione suddette sono previste:

- a) la distribuzione della “borsa alimentare” straordinaria;
  - b) l'esonero dal pagamento della mensa scolastica.
- a) Essa consiste in un intervento di sostegno che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, è rivolta a chi si trova a dover fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali. La distribuzione viene erogata *una tantum* o a tempo determinato (per un periodo massimo di tre mesi). E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene

assicurata a persone e/o a nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, malattia, disoccupazione o sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale.

- b) Esso viene concesso, in alternativa all'erogazione ordinaria delle borse alimentari, in casi particolari, laddove si ravvisi la necessità da un punto di vista socio-educativo che il minore usufruisca del servizio mensa e a fronte di un'effettiva difficoltà della famiglia a sostenerne il costo.

Tali erogazioni avvengono su proposta dell'assistente sociale che, valutata professionalmente la situazione socio-economica complessiva, elabora la proposta motivata di intervento, inoltrandola al Responsabile di servizio per la necessaria approvazione.

### **8. Modalità di erogazione**

L'erogazione operativa delle "borse alimentari" concesse avviene tramite l'associazione Conferenza San Vincenzo di Sesto Calende e consiste nell'assegnazione, con modalità da definirsi, di borse-spesa preconfezionate sulla base di un elenco prodotti prestabilito e concordato. Non sono ammesse, da parte dei beneficiari, variazioni o cambi di prodotti senza previa autorizzazione dei Servizi Sociali. In caso di violazione alla presente disposizione verrà revocata la borsa alimentare con effetto immediato e si non si potrà più avere accesso al beneficio

### **9. Norme transitorie e finali**

Le presenti modalità attuative ed organizzative avranno applicazione a partire dalle erogazioni del 2° trimestre dell'anno 2012.

Coloro che hanno beneficiato di borse alimentari nei tre mesi precedenti saranno esclusi dal primo periodo di erogazione.

Le presenti modalità attuative ed organizzative annullano e sostituiscono le precedenti disposizioni deliberate con D.G.C. n. 166 del 15/12/2009.